



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55, in particolare l'art.1 in base al quale la realizzazione degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTA la legge 27 ottobre 2003, n. 290, e, in particolare, l'articolo 1-quater, comma 2, con il quale viene prescritto che il termine di inizio lavori di realizzazione degli impianti è da intendersi *“al netto di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare”* e prevede, pertanto, la non decorrenza dei termini se il ritardo nell'esecuzione dei lavori è riferibile a fattori indipendenti dalla volontà del proponente;

VISTA la legge n. 51 del 23 febbraio 2006 ed in particolare l'art. 23, comma 5, lettera a), con il quale viene precisata la definizione di *“messa in esercizio”* di un impianto di produzione di energia elettrica;

VISTO il decreto N°55/02/2011 del 14 luglio 2011 con cui la Edison S.p.A. - con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31, cod. fisc. 06722600019 - è stata autorizzata, ai sensi della legge n. 55/2002, alla realizzazione, nel territorio del Comune di Presenzano (CE), di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale caratterizzata da una potenza termica di circa 1428 MW e una potenza elettrica pari a circa 810 MW, e delle relative opere connesse indispensabili all'esercizio della centrale medesima;

CONSIDERATO che l'art. 2 del suddetto decreto N°55/02/2011 del 14 luglio 2011 dispone che i lavori di realizzazione delle opere autorizzate abbiano inizio entro il termine previsto dall'art. 1-quater della legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., cioè entro un anno dall'intervenuta inoppugnabilità del provvedimento;

CONSIDERATO che la succitata autorizzazione unica N°55/02/2011 del 14 luglio 2011 è stata oggetto di ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio per motivi aggiunti nell'ambito del ricorso principale n°RG 1709/2010, relativo all'annullamento del decreto di valutazione di impatto ambientale;



CONSIDERATO che con decreto n°19143/2012 il TAR del Lazio, Sezione II, ha dichiarato l'estinzione del suddetto ricorso n°RG1709 del 2010 e, pertanto, la menzionata autorizzazione unica N°55/02/2011 è divenuta inoppugnabile a partire dal 17 novembre 2012;

CONSIDERATO che, in relazione alla succitata data di inoppugnabilità dell'autorizzazione unica, la società Edison S.p.A. è tenuta a comunicare l'avvio dei lavori di cui al progetto in parola entro il 17 novembre 2013;

PRESO ATTO che l'ART. 1, comma 13, lettera a), del decreto di compatibilità ambientale n. DSA-DEC-2009-0001885 del 14/12/2009 ha, tra l'altro, disposto che: *“Nell'ambito del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della legge 55/02 dovranno essere previsti i necessari interventi atti a compensare gli effetti dell'incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM10 indotte dalle trasformazioni secondarie degli inquinanti emessi dall'esercizio degli impianti, laddove queste concorrano a determinare il superamento dei valori limite.”*;

CONSIDERATO che la società Edison S.p.A. ha presentato quanto richiesto dalla succitata prescrizione con note del 28 maggio 2010 e del 21 luglio 2010;

PRESO ATTO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel ritenere ottemperata la suddetta prescrizione con nota n. DVA-2010-0019403 del 03/08/2010, ha disposto, tra l'altro, quanto segue (pagina n. 28 del quadro prescrittivo, parte integrante dell'autorizzazione unica N°55/02/2011 del 14 luglio 2011):

“[...] - A valle del rilascio dell'Autorizzazione Unica è prescritta una fase di approfondimento degli interventi proposti dalla Edison S.p.A., nel corso della quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà, eventualmente, ad indicare un'eventuale modulazione degli interventi stessi al fine di consentire alla Edison S.p.A. la stesura di un progetto esecutivo degli stessi che sarà anch'esso sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Ambiente.[...]”;

PRESO ATTO che, relativamente alla suddetta fase di approfondimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso ISPRA, sta svolgendo dall'anno 2010 delle specifiche attività, mediante test modellistici delle ricadute emissive delle centrali termoelettriche sul territorio italiano, all'interno del progetto “Qualità dell'aria e Mobilità sostenibile”, finalizzate, tra l'altro, a fornire una valutazione circa la necessità di una modulazione degli interventi compensativi proposti;

VISTA la nota n. ASEE/Sii-CG/PU-393 del 14 febbraio 2013 con cui la società Edison S.p.A. ha proposto un diverso quadro delle misure compensative valutate in ottemperanza alla prescrizione di cui all'art. 1, comma 13, lettera a) del decreto V.I.A.;

VISTA la nota n. DVA-2013-0022158 del 30 settembre 2013 con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha, tra l'altro, confermato l'ottemperanza della succitata prescrizione di cui all'art. 1, comma 13, lettera a) del decreto V.I.A.;

PRESO ATTO che la suddetta fase di approfondimento è a tutt'oggi in fase di completamento, così come risulta dalla nota del Ministero dell'Ambiente n. DVA-2013-0022158 del 30/09/2013 e, in particolare, dall'allegata comunicazione ISPRA n. 29006 del 12/07/2013;

VISTA la nota n. ASEE/Svii – CG/PU-1428 del 10 luglio 2013 con cui la società Edison S.p.A. ha, tra l'altro, comunicato al Dicastero dell'Ambiente che, in considerazione *“[...] degli effetti che gli esiti delle simulazioni di ISPRA sul quadro emissivo zonale potrebbero avere sulla progettazione esecutiva della centrale in progetto e sulle tempistiche dell'avvio dei lavori, la Scrivente chiede, con*



cortese sollecitudine, di poter conoscere l'esito delle proposte a suo tempo effettuate, al fine di poter dar seguito alle azioni progettuali eventualmente necessarie ad ottemperare alle prescrizioni che potranno derivare dalla determinazione direttoriale. [...].”;

VISTA l'istanza n. ASEE-Svii CG/PU-1946 del 21 ottobre 2013 con cui la società Edison S.p.A., in considerazione del suddetto articolato prescrittivo del decreto di compatibilità ambientale, nonché del fatto di non aver ancora ottenuto la prevista valutazione in ordine all'eventuale modulazione degli interventi proposti a conclusione delle simulazioni di ISPRA, ha chiesto a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1-quater, comma 2, della legge n. 290/2003, una proroga di 24 mesi della data di avvio lavori relativa all'iniziativa in parola, al fine di poter sviluppare la progettazione definitiva della centrale sulla base delle determinazioni conseguenti alla anzidetta attività di approfondimento, nonché di ottenere la prevista approvazione del progetto da parte del Dicastero dell'Ambiente;

CONSIDERATO che le motivazioni contenute nell'istanza di proroga relative all'ottemperanza della prescrizione riportata a pagina 28 dell'autorizzazione unica N°55/02/2011 appaiono costituire un impedimento configurabile come “causa di forza maggiore” e, come tale, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 1-quater, comma 2, della legge 27 ottobre 2003, n. 290;

CONSIDERATO che dal differimento della data di inizio lavori deriva l'aggiornamento della tempistica conseguente, con particolare riferimento alla scadenza per la messa in esercizio dell'impianto;

RITENUTO che la richiesta di proroga di 24 mesi, indicati dalla Società Edison S.p.A. come necessari per porre in essere tutti gli adempimenti per addivenire all'ottemperanza della suddetta prescrizione, nonché per avviare i lavori di realizzazione del progetto autorizzato, sia congruente con le motivazioni rappresentate;

DECRETA

Art. 1

Il comma 1 dell'art. 2 del decreto N°55/02/2011 del 14 luglio 2011, con il quale la Edison S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31, cod. fisc. 06722600019, è stata autorizzata, ai sensi della legge n. 55/2002, alla realizzazione, nel territorio del Comune di Presenzano (CE), di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale caratterizzata da una potenza termica di circa 1428 MW e una potenza elettrica pari a circa 810 MW, e delle relative opere connesse indispensabili all'esercizio della centrale medesima, è modificato come di seguito indicato:

“I lavori di realizzazione delle opere autorizzate hanno inizio entro il 17 novembre 2015, cioè entro 24 mesi a partire dal 17 novembre 2013; l'impianto deve essere messo in esercizio, ai sensi dell'art. 23, comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006, entro 33 mesi a partire dalla data effettiva di inizio lavori.”

Per quanto non espressamente stabilito nel presente decreto, resta valido quanto prescritto dal decreto N°55/02/2011 del 14 luglio 2011.

Roma, li

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Rosaria Romano)